

COMUNE DI CARFIZZI
Provincia di Crotone

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO
CON CONDUCENTE
(AUTOVETTURE ED AUTOBUS)

APPROVATO CON ATTO C.C. N° 07 DEL 05.03.2001

Art. 1
(Disciplina del servizio)

1) Il servizio di autonoleggio con conducente del Comune di Carfizzi, da svolgere con l'impiego dei veicoli espressamente immatricolati per il servizio stesso, è disciplinato dal Codice della Strada vigente, nonché dalle altre disposizioni nella materia in vigore, oltre che dal presente regolamento. Per servizio d'autonoleggio di rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli (autovetture ed autobus superiore a 40 posti).

Art. 2
(Numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli del servizio)

1) Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di autonoleggio con conducente vengono fissati con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 3
(Richiesta dell'autorizzazione)

1) L'autorizzazione comunale di esercizio, necessaria per svolgere il servizio di autonoleggio con conducente, deve essere chiesta con apposita istanza in bollo diretta al Sindaco.

2) Nell'istanza, oltre le generalità, ed il codice fiscale deve specificare il tipo, la targa, il numero di telaio e le altre caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e la eventuale ubicazione della rimessa, nonché la dichiarazione di proprietà e libera disponibilità dell'automezzo e la precisazione se la guida sarà effettuata personalmente o da dipendenti regolarmente assunti ed assicurati ad ogni effetto.

Art. 4
(Documentazione da presentare)

1) Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della autorizzazione dovrà produrre i documenti seguenti:

a) autorizzazione ottenuta a norma dell'articolo 86 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, nei soli casi previsti;

b) certificazione di essere provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;

c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato per l'attività dei trasporti o certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, ai sensi della legge n. 860 del 25.07.1956;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di residenza;

f) certificato d'iscrizione nei ruoli regionali ai sensi dell'art. 6, comma 5° della legge quadro n. 21 del 15/06/1992, nonché certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente U.M..C. ai sensi di legge;

g) dichiarazione di impegno a non svolgere altre attività di legge;

h)dichiarazione di non essere effetto da malattia deturpante o contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio;

i)documentazione comprovante il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza, stabiliti dall'articolo 5 successivo;

2)L'interessato può sostituire le certificazioni di cui ai punti d), e) ed f) del comma precedente con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

Art. 5
(Titoli e preferenze)

1)Nell'assegnazione dell'autorizzazione di esercizio costituiscono titoli preferenziali e contribuiscono alla graduatoria di merito:

a)essere titolare di altre licenze di N.C.C. da almeno due anni:
per ogni licenza: Punt
Punti 2

b)avere esercitato il servizio in qualità di sostituto:
Per ogni anno o funzione superiore a sei mesi: Punt
Punti 0,5

c)essere stato titolare di licenza revocata per effetto di
soppressione di licenza disposta a seguito di trasformazione
di servizio: Punt
Punti 2

d)essere titolare di imprese pubbliche o private di trasporto di
persone;
Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: Punt
Punti 0,5

Art. 6
(Assegnazione dell'autorizzazione)

1)l'autorizzazione assegnata dal Giunta Comunale sentite, ove occorra il parere delle organizzazioni di categoria.

2)Nel caso di più richiedenti, l'assegnazione dell'autorizzazione viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta, previa comparazione delle istanze, tenendo conto anche delle disposizioni di cui all'articolo 5 precedente.

Art. 7
(Rilascio dell'autorizzazione)

1)l'autorizzazione di esercizio è rilasciata in bollo dal competente responsabile, in esecuzione della deliberazione consiliare prevista all'articolo 6 precedente, per ogni autoveicolo annesso al servizio.

Art. 8
(Durata dell'autorizzazione)

L'autorizzazione di esercizio ha la durata di anni 5(cinque), fatti salvi i casi di ritiro prima della scadenza, secondo quanto disposto all'articolo 10 successivo.

Art. 9
(Trasferibilità dell'autorizzazione)

1) L'autorizzazione di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso della Giunta Comunale, la quale vi provvede con propria deliberazione conformemente alle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, e 6 del presente regolamento.

2) La trasferibilità dell'autorizzazione è ammessa, sussistendo tutte le condizioni di legge ed il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte del subentrante, per atto tra vivi od a causa di morte.

3) In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, la voltura della stessa è accordata ad uno degli eredi legittimi o testamentari che ne faccia richiesta entro sei mesi dal decesso, documentando il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, secondo l'ordine di precedenza seguente:

- a) coniuge superstite;
- b) figlio o figlia.

Art. 10
(Parziale ritiro delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni di esercizio possono essere parzialmente ritirate, con le modalità e per il numero da stabilirsi dalla Giunta Comunale, quando si renda necessario trasformare il servizio o per altre motivazioni di pubblico interesse.

2) Ne caso di riduzione del numero degli autoveicoli del servizio dovrà tenersi conto dei criteri stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria.

Art. 11
(Sospensione dell'autorizzazione)

1) L'autorizzazione di esercizio può essere sospesa, per un periodo non superiore a mesi 2 (due), nei casi di infrazione non passibile di revoca, derivante da sanzioni adottate dall'autorità di P.S. o da ripetute violazioni alle norme del presente regolamento.

2) La sospensione viene adottata dalla Giunta Comunale sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria.

Art. 12
(Revoca dell'autorizzazione)

1) L'autorizzazione di esercizio viene revocata dalla Giunta Comunale sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria, nei casi seguenti:

a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti previsti per svolgere l'esercizio del noleggio;

b) quando l'attività viene svolta da altri che non sia il titolare della licenza senza autorizzazione del Comune;

c) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio del noleggio, nonostante i richiami e le diffide del Comune;

d) quando il titolare della licenza (o i suoi dipendenti) abbia svolto l'attività per favorire l'elusione di qualsiasi legge di ordine civile, tributario, sanitario e penale;

e) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;

f) quando sia stata accertata negligenza abituale del disimpegno del servizio o sia verificata recidiva in violazioni varie del presente regolarmente;

g) quando sia stato trasferito il domicilio in altro Comune od intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

h) quando sia intervenuta grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'attività del noleggio.

Art. 13

(Decadenza dell'autorizzazione)

1) l'autorizzazione di esercizio viene dichiarata decaduta con deliberazione della Giunta Comunale nei seguenti casi seguenti:

a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica dell'assegnazione della licenza, secondo quanto previsto all'articolo 17 successivo;

b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della medesima;

c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a mese 6 (sei) a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico;

d) per fallimento del titolare della licenza;

e) per cessione della proprietà degli autoveicoli adibiti al servizio;

f) per morte del titolare, salvo quanto disposto al precedente articolo 9.

Art. 14

(Verifica e sostituzione degli autoveicoli)

1) gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte di una commissione nominata dalla Giunta Comunale.

2) le verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico essendo questi riservati, ai termini del Codice della strada in vigore, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile competenti.

3) Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottiene la carta di circolazione dovrà informare il Sindaco per la denuncia al competente ufficio della Motorizzazione civile, agli effetti del richiamato Codice della Strada.

4)Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi ne dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine da fissare caso per caso, sarà provveduto alla revoca della licenza, ai sensi del ~~TERZO~~ comma, lettera c) del precedente articolo 12.

Art. 15
(Contachilometri)

1)gli autoveicoli adibirti al servizio debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva e sul quale il Comune, in qualsiasi momento, può esercitare il diritto di controllo;

Art. 16
(Inizio del servizio)

1)L'assegnatario dell'autorizzazione comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio della licenza medesima.

2)Detto termine può essere prorogato massimo per altri 30 (trenta) giorni, ove l'interessato dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa di forza maggiore.

3)L'interessato dovrà, comunque, dimostrare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'autorizzazione.

Art. 17
(Tariffe)

1)Con deliberazione della Giunta Comunale, sono fissate le tariffe minime e massime da praticare nel servizio, tenendo conto sia della potenza e del tipo dell'autoveicolo, sia del chilometraggio da effettuarsi nel servizio e sia delle eventuali qualità particolari del servizio stesso.

2)I titolari delle licenze di esercizio hanno l'obbligo di tenere le tariffe costantemente esposte nelle loro rimesse ed esibirle a richiesta dell'utenza a bordo dell'autoveicolo, nonché di renderle note anche agli alberghi, pensioni ed esigenze di viaggio della zona.

Art. 18
(Facoltà per gli autoveicoli di stazionare su aree pubbliche)

1)per le sole autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente è consentito di stazionare su aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio da piazza, essendo stato questo Comune a suo tempo incluso tra quelli di minore importanza.

2)le località di stazionamento sono le seguenti:

AUTOBUS - Piazza Tassone
AUTOVETTURE - Piazza Tassone

Art. 19
(Sospensione del servizio pattuito)

1)Qualora per avaria all'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore il servizio pattuito debba essere sospeso, il committente ha diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo

corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

Art. 20
(Disponibilità autoveicolo noleggiato)

1) Quando il committente del servizio, nel luogo di arrivo, intenda disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, può essere concordata la somma da pagarsi per il tempo di utilizzo dell'autoveicolo stesso.

Art. 21
(Responsabilità nell'esercizio)

1) Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente e sia indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della licenza medesima.

2) Nei casi in cui sia stata consentita dal Comune la gestione del servizio a mezzo di autisti a questi ultimi conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali di carattere penale e civile, gli stessi derivanti dalla qualifica di dipendenti rivestita.

Art. 22
(Obblighi)

1) Il conducente degli autoveicoli di noleggio, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

2) In particolare è fatto obbligo di:

a) custodire costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività del noleggio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio nel Comune, ovvero della rimessa;

c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui all'articolo 14 precedente e di attenersi alle prescrizioni imposte del comune a seguito delle verifiche stesse;

d) osservare le tariffe comunali ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse e di cui all'articolo 18 precedente;

e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;

f) compiere i servizi chiesti dagli Agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

g) visitare diligentemente, al termine di ogni viaggio, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso di reperimento di oggetto dimenticato dall'utenza, depositarlo all'Ufficio di Polizia municipale al più presto per agevolare la restituzione al legittimo proprietario;

h) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire a richiesta, copia del presente regolamento.

Art. 23
(Divieti)

1) Ai conducenti degli autoveicoli di noleggio con conducente è fatto divieto di:

a) procacciarsi il noleggio con stabilità e continuità al di fuori dell'ambito territoriale del Comune;

b) esercitare servizi ad itinerari ed orari fissi, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi pubblici di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

c) ammettere sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'anno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

d) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti stabiliti nella carta di circolazione dell'autoveicolo;

e) effettuare il trasporto di persone per un numero superiore a quello stabilito nella carta di circolazione dell'autoveicolo;

f) portare animali propri nell'autoveicolo;

g) deviare, di loro iniziativa, dal percorso più breve, per recarsi nel luogo chiesto dal committente;

h) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalle tariffe comunali o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;

i) fermare l'autoveicolo ed interrompere il servizio, salvo richiesta del committente o casi di accertata forza maggiore o evidente pericolo.

Art. 24
(Disposizioni finali)

1) Per quanto non esplicitamente previsto negli articoli precedenti, si fa richiamo alle disposizioni del vigente Codice della strada e norme attinenti agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazioni in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.



COMUNE di CARFIZZI
Bashkia e Karficit
Provincia di Crotone - Provinça e Kutronit

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 14/11/2011

**OGGETTO: Modifiche e integrazioni al regolamento servizio di autonoleggio -
Approvazione.**

L'anno duemilaundici il giorno quattordici novembre alle ore 18,00 in CARFIZZI nella sala delle adunanze consiliari si è riunito in 1^a convocazione straordinaria il Consiglio Comunale in seduta pubblica ai sensi dell'art. 47 del Regolamento del Consiglio Comunale per la trattazione dei punti all'ordine del giorno indicato in oggetto.
Risultano presenti all'appello nominale i Signori


Sindaco in carica	Consiglieri Comunali in carica	Presenti
Maio Carmine		SI
	Gangale Vittorio	SI
	Affatato Giuseppe	SI
	Scarpino Vincenzo Battista	SI
	Amoroso Raffaele Francesco	SI
	Basta Fortunata	-
	Iannone Saverio	SI
	Curcio Giuseppe	SI
	Amato Salvatore	SI
	Tascione Caterina Carmela	-
	Amodeo Andrea	SI
	Leonetti Mariannina	-
	Amato Antonio Andrea	SI

Totale Presenti n. 10

Totale Assenti n. 3 (BASTA-TASCIONE-LEONETTI)

Assiste e partecipa curandone la verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Michele Pagliuca. La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. Carmine MAIO, nella sua qualità di Sindaco, che riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la discussione sull'argomento e pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, iscritta al punto 5) dell'ordine del giorno, dotata dei pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs. 267/2000, come da prospetto in atti e riportato a verbale.



COMUNE di CARFIZZI
Bashkia e Karficit
Provincia di Crotone - Provinça e Kutronit

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: modifiche e integrazioni al Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente – Approvazione

LA GIUNTA

PREMESSO

- che il vigente al Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.7/2001 deve essere aggiornato alle intervenute modifiche legislative in materia di trasporto locale;
- che l'Amministrazione ritiene di fondamentale importanza il tema della mobilità ed intende offrire risposte efficienti alle istanze provenienti dalla Comunità di Carfizzi;
- che i principi di derivazione comunitaria hanno convinto il legislatore nazionale già con la L.248/2006 a guardare con favore alla liberalizzazione dei mercati, prima sottoposti a limitazioni e contingentamenti;

RITENUTO

- che appare necessario procedere alla revisione della regolamentazione comunale, favorendo un processo di apertura al mercato per passaggi successivi, riservando al Consiglio comunale la possibilità di stabilire limiti solo quale strumento di programmazione delle azioni da porre in essere e di monitoraggio dei risultati;

CONSIDERATO

- che appare opportuno aumentare il numero di autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente sino a complessive 3 unità, e che tale limitazione si giustifica solo in termini di effettività del servizio, in ragione della remuneratività attesa dagli operatori economici del settore;
- che appare opportuno far precedere l'attribuzione di nuove autorizzazioni da un avviso pubblico, anche al fine di assicurare la dovuta pubblicità e la massima trasparenza delle scelte;

DATO ATTO

- che, per il caso che le domande di partecipazione fossero superiori alle autorizzazioni messe a bando, dimostrando di fatto un interesse degli operatori economici per il mercato in parola, il Consiglio comunale si riserva la facoltà di procedere ad una nuova modifica regolamentare ed al conseguente aumento per il futuro delle autorizzazioni da rilasciare;
- che annualmente il competente Ufficio comunale provvederà a verificare l'interesse di nuovi operatori, attraverso la pubblicazione di un apposito avviso – invito per manifestazione di interesse al rilascio di nuove autorizzazioni, riferendo al Consiglio comunale sugli esiti di detta procedura per le determinazioni conseguenti;

VISTI:

- le disposizioni previste dal D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- l'art.72 del Trattato CE;
- il Regolamento n.684/92/CE e n.11/98/CE;
- la L.21 del 1992;
- la L.218/2003;
- la L. N.287/1990;
- la L.R. n.23/1999
- il testo delle modifiche da apportare al Regolamento vigente;

DATO ATTO che sono stati **ACQUISITI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Affari Generali e Attività Produttive e alla regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono integralmente qui riportate,

PROPONE

affinché il Consiglio Comunale ritenuta la propria competenza deliberi:

- **DI APPROVARE** le considerazioni di cui in premessa;
- **DI AUMENTARE** il numero di autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente a n.3 unità;
- **DI MODIFICARE** l'art.3 del Regolamento inserendo il comma 3 con il testo seguente *"Possono essere assegnate complessivamente fino a tre autorizzazioni; annualmente l'Ufficio comunale per le attività produttive provvede a verificare l'interesse di nuovi operatori economici, attraverso la pubblicazione di un apposito avviso – invito per manifestazione di interesse al rilascio di nuove autorizzazioni, riferendo al Consiglio comunale sugli esiti di detta procedura per le determinazioni conseguenti"*;
- **DI APPROVARE** il nuovo testo del Regolamento per il servizio di autonoleggio con conducente;
- **DI DEMANDARE** ai competenti responsabili dei Settori l'adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione amministrativo – contabile ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000;
- **DI DICHIARARE** il presente atto, con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/00.

Il Sindaco
f.to Carmine Maio



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA – FINANZIARIA

La presente proposta di deliberazione avente ad oggetto Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente – Approvazione Visto l'art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica -contabile.

Il Responsabile dell'area economica – finanziaria
f.to Carmine Maio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto "Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente – Approvazione" Visto l'art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'area Affari Generali
f.to Carmine Abate

IL SINDACO

Il Sindaco – Presidente Carmine Maio prende la parola per illustrare la proposta di deliberazione a condone lettura.

Se vi sono interventi da parte dei consiglieri.

del Sindaco il Segretario comunale chiarisce che il settore è comunque da un processo di liberalizzazione sulla scorta delle fonti comunitarie e

essendoci interventi e conclusa, quindi, la discussione il Sindaco – Presidente pone in

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco;

UDITI i chiarimenti del Segretario comunale;

PREMESSO CHE

- il vigente al Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.7/2001 deve essere aggiornato alle intervenute modifiche legislative in materia di trasporto locale;
- l'Amministrazione ritiene di fondamentale importanza il tema della mobilità ed intende offrire risposte efficienti alle istanze provenienti dalla Comunità di Carfizzi;
- il settore è comunque interessato da un processo di liberalizzazione;

RITENUTO necessario procedere alla revisione della regolamentazione comunale, favorendo un processo di apertura al mercato per passaggi successivi, riservando al Consiglio comunale la possibilità di stabilire limiti solo quale strumento di programmazione delle azioni da porre in essere e di monitoraggio dei risultati;

CONSIDERATO

- che appare opportuno aumentare il numero di autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente sino a complessive 3 unità, e che tale limitazione si giustifica solo in termini di effettività del servizio, in ragione della remuneratività attesa dagli operatori economici del settore;
- che appare opportuno far precedere l'attribuzione di nuove autorizzazioni da un avviso pubblico, anche al fine di assicurare la dovuta pubblicità e la massima trasparenza delle scelte;

DATO ATTO

- che, per il caso che le domande di partecipazione fossero superiori alle autorizzazioni messe a bando, dimostrando di fatto un interesse degli operatori economici per il mercato in parola, il Consiglio comunale si riserva la facoltà di procedere ad una nuova modifica regolamentare ed al conseguente aumento per il futuro delle autorizzazioni da rilasciare;
- che annualmente il competente Ufficio comunale provvederà a verificare l'interesse di nuovi operatori, attraverso la pubblicazione di un apposito avviso – invito per manifestazione di interesse al rilascio di nuove autorizzazioni, riferendo al Consiglio comunale sugli esiti di detta procedura per le determinazioni conseguenti;

VISTI:

- le disposizioni previste dal D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
 - lo Statuto comunale;
 - l'art.72 del Trattato CE;
 - il Regolamento n.684/92/CE e n.11/98/CE;
 - la L.21 del 1992;
 - la L.218/2003;
 - la L. N.287/1990;
 - la L.R. n.23/1999
- il testo delle modifiche da apportare al Regolamento vigente;

Il presente ATTO che sono stati **ACQUISITI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica del responsabile dell'Area Affari Generali e Attività Produttive e alla regolarità contabile del responsabile dell'Area Finanziaria;

RITENUTA meritevole di accoglimento, pertanto, la proposta avanzata dal Sindaco;

Per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono integralmente qui riportate,

A voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le considerazioni di cui in premessa;
2. **DI AUMENTARE** il numero di autorizzazioni concedibili per il servizio di autonoleggio con conducente a n.3 unità;
3. **DI MODIFICARE** l'art.3 del Regolamento **inserendo il comma 3** con il testo seguente *"Possono essere assegnate complessivamente fino a tre autorizzazioni; annualmente l'Ufficio comunale per le attività produttive provvede a verificare l'interesse di nuovi operatori economici, attraverso la pubblicazione di un apposito avviso – invito per manifestazione di interesse al rilascio di nuove autorizzazioni, riferendo al Consiglio comunale sugli esiti di detta procedura per le determinazioni conseguenti"*;
4. **DI APPROVARE** il nuovo testo del Regolamento per il servizio di autonoleggio con conducente;
5. **DI DEMANDARE** ai responsabili dei Settori competenti l'adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione amministrativo – contabile ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000;


Il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con successiva unanime votazione espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.gs. 267/2000 -

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, e n. [] pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO
f.to Carmine Maio




IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Michele Pagliuca

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N. 459/2011

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale www.comune.carfizzi.kr.it di questo Comune il 17/11/2011 per restarvi 15 gg. consecutivi (art. 124 del D.lgs n.267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 17/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Sig. Basta Giuseppe



ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

- la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ senza reclami;

- è divenuta esecutiva perchè:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 – D.Lgs. n.267/2000)

Decorsi gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, (art.134 comma 3 – D.Lgs. n.267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 17/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Sig. Abate Carmine



E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li 17/11/2011

Il Funzionario Incaricato
Abate Carmine



(Handwritten signature)